

Determinazione n. 5 del 22/01/2024

OGGETTO: affidamento diretto tramite ordine su piattaforma MEPA della fornitura di n. 64 licenze annuali Kaspersky e di n. 1 licenza Lanschool per 35 devices - CIG B015450757 - Importo affidamento € 1.895,60.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è "*organismo di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 13 c. 6, e dell'art. 1 c. 1 lett e) dell'Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei contratti negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori, per l'espletamento delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" e s.m.i., e in particolare:

- i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura, di cui all'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*";
- l'art. 13 "*Ambito di applicazione*";
- l'art. 48 "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";

- l'art. 50 c. 1 lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 52 c. 1: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 21 *"Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici"*, e in particolare il c. 2: *"Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'[articolo 22](#)"*;
- l'art. 25 c. 3: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;
- l'art. 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;
- l'art. 17 c. 2, in merito all'atto di azione della decisione di contrarre: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 *"Acquisto di beni e servizi"*, e in particolare il comma 3: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...) La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa (...)"*;

CONSIDERATO CHE:

- in data 23/01/2024 sono in scadenza le licenze antivirus Kaspersky installate sui PC desktop, i notebook e i tablet di proprietà di CFP Ticino Malpensa;
- i dispositivi attualmente attivi che necessitano di rinnovo della licenza sono 64;
- inoltre, i docenti di CFP Ticino Malpensa che utilizzano l'aula di informatica hanno proposto l'acquisto di un software che permetta il controllo dell'attività svolta dagli studenti sui pc durante le ore di laboratorio, sia per evitare che i ragazzi utilizzino i dispositivi per scopi

diversi da quelli didattici, sia per avere uno strumento di condivisione e collaborazione che possa essere utile nello svolgimento delle lezioni;

- a tale scopo è stato individuato il software Lanschool, espressamente studiato per ambienti scolastici, le cui funzionalità principali sono:
 - la condivisione dello schermo uno a uno e uno a molti;
 - un sistema di messaggistica, anche questo uno a uno e uno a molti;
 - la possibilità di somministrare prove di verifica stabilendo linee guida personalizzate o collettive, raccogliendo automaticamente il lavoro degli studenti;
 - la valutazione degli studenti e la visualizzazione di un riepilogo digitale delle risposte, con eventuale esportazione come file CSV;
- Lanschool può essere acquistato come licenza triennale che copre fino a 35 device;
- CFP Ticino Malpensa si trova quindi nella necessità di procedere all'affidamento del contratto d'appalto ad oggetto "Acquisto di 64 licenze annuali Kaspersky e di una licenza triennale Lanschool per 35 device";

ACCERTATO CHE:

- attualmente non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura in oggetto (sono presenti le convenzioni "*Licenze software multibrand*" edizione 5 e 6, che però non includono le tipologie di software in oggetto);
- attualmente non sono attive convenzioni ARIA per la fornitura in oggetto;
- pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;

VALUTATO CHE il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) risponde all'esigenza di tempestività dell'affidamento e di proporzionalità tra il fine dell'amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è richiesto preventivo all'operatore Computer Time S.r.l. di Gallarate;
- CFP Ticino Malpensa è già in possesso, relativamente al sopradetto operatore economico, della seguente documentazione in corso di validità:
 - autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023) e di requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 100 c. 11 D.Lgs. 36/2023);
 - iscrizione nel registro di una CCIAA per attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, al fine di certificare l'idoneità professionale (art. 100 c. 3 D.Lgs. 36/2023);
 - autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 26 D.Lgs. 81/08;
- Computer Time ha trasmesso il preventivo n. 815 del 31/10/2023 relativo alla licenza triennale di Lanschool per € 1.134,00 oltre IVA 22% e il preventivo n. 945 del 13/12/2023 relativo a 64 licenze Kaspersky per € 785,40 oltre IVA 22%;

- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è selezionato l'operatore Computer Time S.r.l. in via diretta poiché:
 - l'importo è considerato congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per forniture analoghe;
 - l'operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - dalla documentazione fornita non risultano motivi di esclusione;
- l'affidamento avviene in deroga al principio di rotazione come da art. 49 c. 6 D.Lgs. 36/2023: *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;
- l'importo complessivo di spesa relativo al contratto in oggetto è pari a € 1.895,60 oltre IVA 22%, da imputare al bilancio dell'anno 2024 sul conto n. 0304009 oggetto "Canone abbonamento/assistenza software";

DATO ATTO CHE:

- per l'operatore affidatario sono state espletate positivamente alcune verifiche di legge preliminari (regolarità del DURC, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite estratto dal registro imprese);
- ai sensi dell'art. 18 c. 3 D.Lgs. 36/2023 a questo affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;

DETERMINA

- di approvare l'aggiudicazione del contratto ad oggetto "Acquisto di 64 licenze annuali Kaspersky e di una licenza triennale Lanschoool per 35 device" a Computer Time S.r.l., C.F. 02214160125, con sede in via XX Settembre 4 a Gallarate (VA) per l'importo di € 1.895,60 oltre IVA 22%, da liquidare in regime di IVA split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/1972, con la riserva che qualora in conseguenza della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di imputare il costo dell'affidamento al bilancio dell'anno 2024 sul conto n. 0304009 oggetto "Canone abbonamento/assistenza software";
- di chiarire che l'Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le vigenti disposizioni;

- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atto apposito della sottoscritta, a fronte dell'effettiva resa delle prestazioni indicate;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel Bilancio di Previsione 2024 e nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026, approvati con delibera A.C. n. 04 del 13 dicembre 2023;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG B015450757;
- di disporre l'immediata esecuzione della presente determinazione tramite invio dell'ordine diretto di acquisto su MEPA n. 7608939 a Computer Time S.r.l.;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023;
- di allegare alla presente determinazione i preventivi di Computer Time S.r.l. e l'ordine diretto di acquisto su MEPA n. 7608939.

LA DIRIGENTE DEL CFP TICINO MALPENSA

Dott.ssa Paola Cerutti

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.